



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile ex art. 700 c.p.c. ante causam, iscritta al n. 4843 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, vertente

TRA

Parte_1 , cod. fisc. *C.F._1* nato a Napoli il 09.06.1988, e residente in Aversa (CE), alla via Pietro Pirolò n. 7; *Parte_2* , cod. fisc. *C.F._2* , nata a Napoli, il 28.06.1991 e residente in Aversa (CE); [...] *Parte_3* cod. fisc. *C.F._3* tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Ciriello e Marilena Maione presso il cui studio in Aversa (CE) alla Piazza Duomo n. 40 hanno eletto domicilio, giusta procura alle liti allegata al ricorso ai sensi dell'art.83 comma 3 c.p.c.

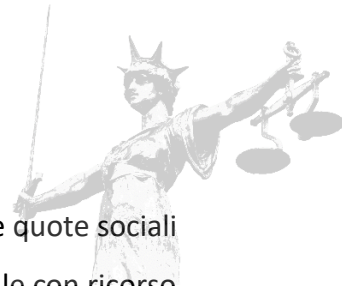
- RICORRENTI -

E

Controparte_1 p. iva *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante p.t., dott. *Controparte_2* con sede in Aversa (CE), alla via Mancone n. 60, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Claudio Russo (C.F. *C.F._4*) e Giovanni Sibilio (C.F. *C.F._5*) giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione ai sensi dell'art.83 comma 3 c.p.c.

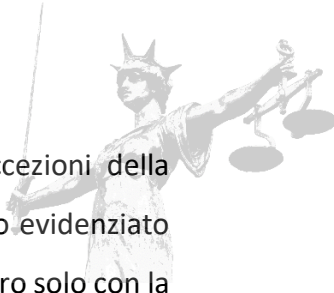
- RESISTENTE -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08/05/2025, letti gli atti depositati.



1.1. I ricorrenti, quali titolari - in ragione di 1/3 ciascuno - del 50% delle quote sociali del *Controparte_1* hanno adito questo Tribunale con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c. al fine di ottenere la consultazione e l'estrazione di copia di documentazione sociale (contabile, amministrativa, fiscale, civilistica e del lavoro), in ragione del loro diritto di informazione e controllo quale soci non partecipanti all'amministrazione. Hanno rappresentato di non essere mai stati coinvolti nella gestione della società e di aver richiesto più volte, anche informalmente, al legale rappresentante ed amministratore unico della società, notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Non avendo ricevuto riscontri esaustivi ed effettivi, hanno formalmente richiesto di consultare ed estrarre copia dei libri sociali e altri documenti relativi all'amministrazione. Hanno altresì esposto che, a seguito di una prima comunicazione, la documentazione ricevuta è stata ritenuta parziale, determinando una nuova richiesta, in data 21.11.2024, della documentazione mancante. In data 13.12.2024, stante il perdurante atteggiamento ostruzionistico rappresentato dall'invio di documenti talora inconferenti, è stato inoltrato un formale atto di invito, diffida e messa in mora, specificando le richieste inevase, tra cui copia dei libri verbali assemblea soci e verbali amministratori, copia dei contratti di lavoro, e altri documenti.

1.2. La società resistente si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in favore di un collegio arbitrale in virtù della presenza di una clausola statutaria e, nel merito, la carenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sostenendo di aver ampiamente consentito l'accesso agli atti. Ha rappresentato che il reale motivo di doglianza dei ricorrenti non sarebbe il mancato accesso agli atti, ma la contestazione dei compensi dell'amministratore. Ha inoltre addotto, quale giustificazione della mancata consegna di parte della documentazione, il verificarsi di un furto in data 1 ottobre 2024, regolarmente denunciato, a seguito del quale sarebbero stati sottratti diversi libri sociali e registri.



1.3. All'udienza del 08/05/2025, i ricorrenti hanno contestato le eccezioni della resistente, in particolare quella relativa alla clausola arbitrale, e hanno evidenziato come la denuncia di furto della documentazione sia stata comunicata loro solo con la costituzione in giudizio della società (avvenuta il 29/04/2025), ben dopo l'evento (01/10/2024), eccependo altresì la contraddittorietà della difesa della resistente, avendo ricevuto parte della documentazione dichiarata oggetto di furto. Hanno insistito per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla documentazione non oggetto della denuncia di furto.

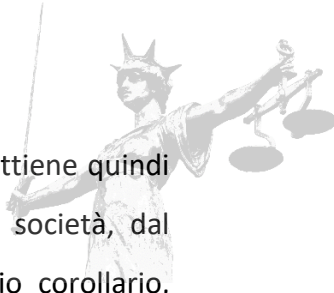
2.1. La domanda cautelare è fondata nei limiti che seguono. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente in virtù della clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale.

2.2. L'eccezione è infondata alla luce della nuova formulazione dell'art. 818 c.p.c.. L'art. 818 c.p.c. nel testo attualmente in vigore dispone che "Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale". La norma impone la necessità che il potere cautelare degli arbitri sia ad essi espressamente conferito dalla clausola arbitrale (anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere) o comunque convenuto prima della instaurazione del procedimento arbitrale.

2.3. Nella fattispecie, la clausola statutaria invocata (art. 20 dello Statuto) è contenuta in uno statuto del 2010 e rimette agli arbitri la risoluzione delle controversie tra i soci o tra questi e la società, ma non contiene alcuna previsione espressa che attribuisca agli arbitri anche il potere di emettere provvedimenti cautelari. Pertanto, la competenza a concedere la tutela d'urgenza in materia resta devoluta al Tribunale ordinario, come previsto dall'art. 669 quinquies c.p.c..

3.1. Venendo al merito della domanda cautelare, occorre valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

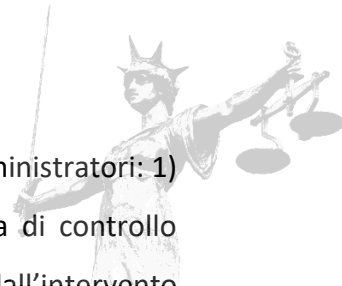
3.2. In ordine al fumus boni iuris, è noto che l'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto "di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Detto diritto, fondamentale all'esercizio del più



generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell'interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. Come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria costituisce manifestazione del suo potere individuale di controllo - anche, ma non necessariamente - collegato alla legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e, come tale, esercitabile in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l'utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse (cfr. Trib. Napoli, Sez. spec. Impresa, 30/06/2023; Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 30/06/2015), ed incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra- sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l'ordinaria attività dell'ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.

L'intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell'attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all'opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull'amministrazione dell'ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

3.3. Va altresì puntualizzato che il diritto potestativo riconosciuto al socio non amministratore dal secondo comma dell'art. 2476 c.c. si dipana in due tipologie



distinte di facoltà del socio ed in due correlati obblighi in capo agli amministratori: 1) il diritto di controllo di ispezione/consultazione documentale (forma di controllo “diretta” che mette il socio a contatto diretto - e, quindi, non mediato dall’intervento degli amministratori se non attraverso l’obbligo di non impedire la consultazione - con la documentazione alla quale gli è riconosciuto accesso); 2) il diritto a carattere “informativo” in senso stretto quale diritto del socio, a seguito di una specifica istanza, di “avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari” (che richiede intervento di un facere dell’amministratore costituito dall’elaborazione dell’informazione anche mediante la redazione di un nuovo documento per iscritto).

3.4. Nel caso di specie i ricorrenti, nel chiedere di «ordinare alla società resistente la immediata consultazione ed estrazione copia e/o consegna» hanno azionato solo la prima delle due facoltà e non anche quella che impone all’amministratore di fornire informazioni sugli affari sociali.

3.5. Va altresì aggiunto che l’ampia formulazione normativa si riverbera sul contenuto del diritto di “consultazione”, in relazione al quale dottrina e giurisprudenza (cfr. Tribunale Venezia, 20/06/2018; Tribunale Torino 12/10/2018) riconoscono al socio il diritto di esaminare non solo i libri sociali elencati nell’art. 2478 c.c., i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi tutti i documenti relativi alla gestione della società (inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli stati di avanzamento lavori, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, le memorie ed i pareri di professionisti), i registri prescritti dalla legge (ad esempio, il registro tenuto ai fini IVA ed il registro infortuni) e le scritture contabili e gli altri registri, non obbligatori, ma di fatto tenuti dalla società, escludendo, per converso, che possono rientrarvi documenti costituenti, ovvero che implicino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati (cfr. Trib. Torino 12.10.18; Trib. Venezia 16.6.2018; Trib Torino 20.2.2019).

Il diritto all’ostensione non trova dunque applicazione per quelle richieste che non vertono sulla consultazione di documenti esistenti o sulla semplice estrazione di dati da registri obbligatori o ordinari, ma richiedono la creazione ex novo di documenti o



complesse attività valutative o elaborative che non fanno parte dell'ordinaria gestione documentale della società.

3.6. Ciò premesso, nella fattispecie non vi è dubbio che ricorra il diritto potestativo dei ricorrenti alla consultazione ed estrazione, finalisticamente orientata a permettere al socio un controllo concreto sull'amministrazione sociale.

3.7. Parte ricorrente ha fornito prova documentale della propria qualità di socio della società resistente e tale circostanza non è contestata. Dalla documentazione depositata risulta che i ricorrenti hanno reiteratamente richiesto, anche prima dell'introduzione del presente procedimento, di avere accesso alla documentazione societaria. Tali richieste, in quanto funzionali a verificare l'andamento della società, non risultano, di per sé, in contrasto con l'art. 2476 co. 2 c.c.. Non emerge, nella presente fattispecie, un intento meramente emulativo sotteso alla richiesta di accesso. Risulta, per contro, che la società non ha in realtà messo a disposizione dei soci tutta la documentazione da tempo richiesta dai ricorrenti.

Né infine può ritenersi soddisfatto il diritto di accesso per avere la società semplicemente manifestato la volontà di non porre in essere alcun ostacolo alla disamina della documentazione sociale quando a tale volontà non abbia fatto seguito una concreta attività in tal senso. La difesa della resistente basata sull'allegato furto di documentazione, oltre a riguardare documenti che esulano dall'oggetto della domanda cautelare, presenta elementi di contraddizione evidenziati dai ricorrenti stessi, i quali hanno ricevuto parte della documentazione dichiarata oggetto di furto (Libro Inventari, Libro Beni Ammortizzabili) successivamente all'evento (allegato n. 10 e 11 della produzione di parte ricorrente). La stessa ammissione da parte del consulente della società dell'impossibilità di reperire documenti obbligatori come i libri sociali costituisce di per sé un inadempimento all'obbligo di conservazione ed ostensione.

3.8. Per le ragioni sopra esplicitate, non è invece ammissibile la domanda nella parte in cui si chiede di acquisire non documenti precostituiti ma documenti costituendi. Pertanto, la domanda va rigettata quanto alla seguente documentazione: «l'elenco dei crediti societari verso i clienti, con l'indicazione analitica dei nominativi degli stessi

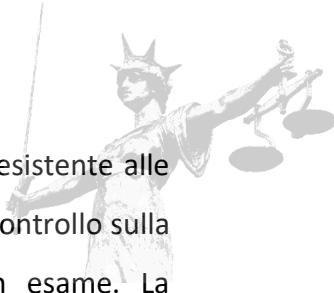


e dei singoli importi»; «la natura e la fonte dei “crediti diversi entro i 12 mesi” indicati nei bilanci»; «la fonte dei “debiti verso l’erario” indicati in bilancio»; «l’elenco delle spese per prestazioni professionali con i relativi importi sostenute dalla società negli ultimi anni». La consegna o consultazione di detta documentazione richiederebbe infatti un'attività non meramente estrattiva ma di valutazione o specificazione che esula dal diritto di consultazione documentale e si configura come un obbligo di fare più complesso non direttamente contemplato nell'azione qui proposta, che si incentra sulla consultazione ed estrazione copia di documenti. Tali richieste devono, pertanto, essere escluse dall'ambito dell'ordine cautelare.

3.9. Non può inoltre essere accolta la richiesta relativa alla documentazione che la società resistente dichiara essere oggetto di furto o smarrimento e rispetto alla quale i ricorrenti non hanno insistito (in particolare, i libri dei verbali assembleari e i libri dei verbali degli amministratori), non potendosi emettere un ordine di consegna o consultazione avente ad oggetto documenti che, per quanto sostenuto da parte resistente (e sebbene tale circostanza sia contestata nel suo merito e nelle sue modalità, in disparte ogni profilo di responsabilità dell’amministratore), non sarebbero nella sua disponibilità attuale.

5.1. Acclarato, in virtù dei rilievi che precedono, il fumus di fondatezza della pretesa dell’istante, deve altresì riconoscersi come ricorra nel caso di specie anche il necessario requisito del periculum.

5.2. Con riferimento a tale presupposto, deve infatti ritenersi, in conformità con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza, (cfr., Trib. Roma 20/01/2020), che l'ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all'accesso alla documentazione sociale valga, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all'adozione del provvedimento di urgenza. Un tale requisito risulta di per sé connaturato all'esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza inevitabilmente frustrata dall'attesa dei tempi del giudizio ordinario rispetto al pregiudizio potenzialmente derivante, in via immediata, da errate condotte gestorie della società (cfr. anche Trib. Milano 26/07/2019).



5.3. Nella fattispecie, il diniego e l'inerzia lungamente opposta dalla resistente alle istanze di accesso dei soci, dimostrano la lesione arrecata al diritto di controllo sulla gestione sociale, giustificando a fortiori il ricorso alla cautela in esame. La proposizione di una denuncia di smarrimento dei libri obbligatori per legge dell'amministratore lascia inoltre presagire un pregiudizio per i diritti informativi dei soci, pregiudizio che rischia di divenire irreparabile nell'attesa dei tempi del giudizio ordinario.

6.1. Entro i limiti sopra precisati, ed entro i limiti di cui all'art. 2476 comma 2 c.c., la domanda dei ricorrenti va accolta e va ordinato alla *Controparte_1*

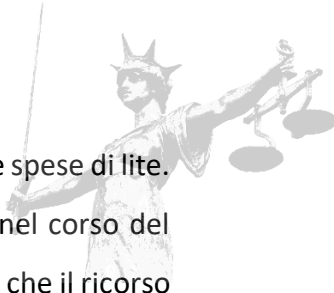
[...] di consegnare e di consentire la consultazione ai ricorrenti, anche attraverso professionisti di propria fiducia, nonché di estrarre copia (a spese dell'istante), presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo della documentazione amministrativa, contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere riguardante la gestione della società, con particolare riferimento ai seguenti documenti; - Copia dei contratti di lavoro dei dipendenti e co.co.co. firmati dal 2014 ad oggi; Copia della documentazione comprovante le convocazioni delle assemblee dei soci; Copia del Libro Unico del Lavoro; con conseguente obbligo della *Controparte_1*

[...] e per essa del suo amministratore, di consentire ai soci ricorrenti, di accedere alla predetta documentazione, nei luoghi in cui la medesima risulta depositata.

6.2. Infine, è fondata la richiesta della ricorrente di fissazione di una somma di denaro dovuta dalle resistenti per ogni giorno ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dovendosi tale norma ritenere applicabile anche ai provvedimenti emanati in sede cautelare.

6.3. L'astreinte viene circoscritta e non sarà applicabile alle statuizioni inerenti alla consegna della Copia dei contratti di lavoro dei dipendenti e co.co.co. firmati dal 2014 ad oggi e della Copia della documentazione comprovante le convocazioni delle assemblee dei soci, non essendovi certezza sulla effettiva sussistenza di tale documentazione.

6.4. La società resistente, avendo reso necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria per



l'esercizio del diritto dei soci, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite. Tuttavia, considerato che parte della documentazione è stata fornita nel corso del procedimento, dimostrando una (tardiva) collaborazione processuale, e che il ricorso viene parzialmente accolto, appare equo procedere ad una parziale compensazione delle spese.

6.5. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia indeterminabile ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi in assenza di fase istruttoria e con fase decisionale al minimo tabellare).

P. Q. M.

letti gli artt. 669 ter , 669 octies , 669 duodecies, 700 cpc e l'art. 2476 c.c.

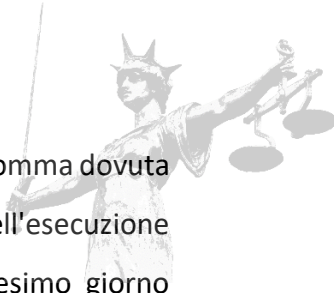
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto ORDINA alla resistente [...]

Controparte_1 in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 ,00 alle 17,00) di consentire ai ricorrenti *Parte_1* , *Parte_2* e *Parte_3* :

1) la CONSULTAZIONE per il loro esame (anche con l'ausilio di professionisti di fiducia) presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo della documentazione amministrativa, contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere riguardante la gestione della società, con particolare riferimento ai seguenti documenti:

- Copia dei contratti di lavoro dei dipendenti e co.co.co. firmati dal 2014 ad oggi;
- Copia della documentazione comprovante le convocazioni delle assemblee dei soci;
- Copia del Libro Unico del Lavoro;

2) l'ESTRAZIONE di copia di tale documentazione (a cura e spese della stessa parte ricorrente);

- 
- b) DETERMINA ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di euro 50,00, la somma dovuta da *Controparte_1* per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al capo che precede, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza (con esclusione della seguente documentazione: Copia dei contratti di lavoro dei dipendenti e co.co.co. firmati dal 2014 ad oggi; Copia della documentazione comprovante le convocazioni delle assemblee dei soci);
- c) LIQUIDA le spese della presente fase cautelare in complessivi € [€ 545,00 per spese ed € 3.484,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge e se dovute; COMPENSA le spese di lite nella misura della metà e CONDANNA la società resistente *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti *Parte_1* [...], *Parte_2* e *Parte_3* della restante metà in attribuzione pro quota in parti uguali in favore degli Avv.ti Luigi Ciriello e Marilena Maione.

Napoli, lì 16/05/2025

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo